

STATUTO

TYCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
ORSINI 5

Numero REA: BR - 167287

Codice fiscale: 02725640748

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

<u>Statuto della Società "Tyche Società Cooperativa sociale"</u>		
STATUTO		
Art. 1 - Denominazione		
	La cooperativa è denominata "Tyche Società Cooperativa socia-	
	le" .	
	La società è costituita, ai sensi della Legge 381/1991, quale	
	Cooperativa di tipo "B".	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
	vità senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disci-	
	plinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli	
	artt. 2512, 2513, 2514, 2515 c.c. avvalendosi, nello svolgi-	
	mento della propria attività, prevalentemente delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci e si propone di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associativa dell'azienda, continuità di oc-	
	cupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali, professionali.	
Art. 2 - Sede		
	La cooperativa ha sede nel Comune di Francavilla Fontana. La	
	Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agen-	
	zie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, ai sensi	
	di legge. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e	
	nei relativi regolamenti, si applicano le disposizioni del ti-	
	tolo VI del Libro V del Codice Civile in quanto compatibili e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	

	compatibili con la disciplina delle cooperative.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea da iscriversi	
	nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.. Qua-	
	lora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci	
	che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di	
	proroga hanno diritto di recesso.	
	Art.4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
	vità senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disci-	
	plinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli	
	artt. 2511, 2512, 2513, 2514, 2515 c.c. avvalendosi, nello	
	svolgimento della propria attività, prevalentemente delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosani-	
	tari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, let-	
	tera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e lo svolgimento	
	di attività industriali, commerciali o di servizi in conformi-	
	tà all'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381, finalizzate anche all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	

	La cooperativa	
	- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o	
	utenti di beni o servizi;	
	- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci, che possono essere persone	
	fisiche, e di non soci;	
	- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli	
	apporti di beni o servizi da parte dei soci che collaborano	
	allo svolgimento dell'attività della cooperativa a titolo di	
	soci collaboratori;	
	- può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa, senza finalità speculative, si propone di in-	
	centivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, non	
	solo nell'attuale fase crisi, ma soprattutto costituendosi	
	quale forza operativa nell'assicurare in prospettiva posti di	
	lavoro per i propri soci anche mediante l'utilizzo di strumen-	
	ti temporanei o provvisori, il tutto nell'interesse dei propri	
	soci che potranno operare all'interno della cooperativa anche	
	e solo come collaboratori senza stipendio o con solamente un	
	rimborso spese anche forfettario.	
	La cooperativa mira inoltre alla promozione e realizzazione di	
	iniziative economiche e sociali atte alla migliore utilizza-	
	zione del lavoro dei soci.	
	Art. 5 - Oggetto	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la	

	cooperativa svolgerà le seguenti attività.	
	La società cooperativa, senza finalità speculative, si propone	
	di incentivare il lavoro, costituendosi quale forza operativa	
	nell'assicurare in prospettiva posti di lavoro per i propri	
	soci anche mediante l'utilizzo di strumenti temporanei o prov-	
	visori, il tutto nell'interesse dei propri soci che potranno	
	operare all'interno della cooperativa anche e solo come colla-	
	boratori senza stipendio o con solamente un rimborso spese an-	
	che forfettario.	
	La cooperativa mira inoltre alla promozione e realizzazione di	
	iniziative economiche e sociali atte alla migliore utilizza-	
	zione del lavoro dei soci; a tal fine potrà assumere lavori ed	
	incarichi di qualsiasi natura e consistenza per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, mediante la stipulazione di conven-	
	zioni, contratti con enti pubblici, contratti con privati, an-	
	che tramite la partecipazione a gare di appalto o tramite	
	l'affidamento diretto, nei seguenti settori:	
	- servizi di assistenza sociale, sanitaria e non sanitaria,	
	assistenza alla persona e alla casa;	
	- acquisire commesse ed ordini da aziende ed enti pubblici e	
	privati;	
	- servizi in genere alle persone quali, trasporto di persone e	
	cose, alunni compresi, per mezzo di autovetture, pulmini, pul-	
	lman e altro, ritiro e consegna presso l'abitazione di merci	
	tipo spesa giornaliera, medicinali, generi alimentari, mate-	

	riali e prodotti per la casa e le sue pertinenze;
	- svolgimento di attività di pulizie domestiche, di COLF e go-
	vernante, organizzazione della casa;
	- svolgimento di attività di pulizie condominiali e commercia-
	li, pulizie di fondo, trattamenti su pavimenti e superfici di
	diversi materiali, pulizia straordinaria presso complessi in-
	dustriali, pulizie tendaggi, pulizie in genere;
	- svolgimento di attività di baby-sitting ed educatrice, di
	assistenza a bambini e giovani in età scolare, integrazione a
	servizi riabilitativi di educazione, servizi di accompagnamen-
	to, servizi culturali;
	- svolgimento di attività di facchinaggio, trasporto per conto
	proprio o conto terzi di merci, carico e scarico, traslochi,
	manovalanza in genere, manipolazione merci, gestione e movi-
	mentazione magazzini;
	- svolgimento di interventi di varia natura, come manutenzio-
	ni, lavori di muratura ed edili, lavori idraulici, lavori nel
	campo elettrico, lavori in metallo forgiato e battuto, lavori
	di falegnameria, lavori su pavimentazioni in parquet e lamina-
	to, lavori di tinteggiatura, all'interno di abitazioni, atti-
	vità commerciali ed immobili di ogni genere;
	- svolgimento di attività di giardinaggio e agricoltura, pro-
	gettazione, esecuzione e manutenzioni di aree verdi, lavori di
	sistemazione agraria, lavori di movimento terra con eventuali
	opere connesse di muratura o cemento armato tipo corrente, de-

	molizione e sterri, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio;	
	- gestione lavori ed opere di ristrutturazione muraria e di	
	edilizia abitativa, anche per conto terzi;	
	- raccolta, trasporto, conferimento, presidio e controllo di	
	discariche oltre che commercializzazione di materiali ricicla-	
	bili;	
	- gestione servizi di rilevazione a domicilio, lettura conta-	
	tori, monitoraggio consumi;	
	- gestione di servizi igienici, di vigilanza, di custodia, di	
	pulizia, di noleggio, lavanderia, sorveglianza, realizzazione	
	e mantenimento di verde pubblico;	
	- gestione laboratori artigianali, anche assistiti e protetti,	
	con lavorazioni in proprio o per conto terzi di ceramica, ve-	
	treria, falegnameria, materiali metallici ed affini;	
	- gestione di procedimenti di assemblaggio, montaggio e confe-	
	zionamento di componentistica ed impiantistica;	
	- svolgimento nel settore agricolo di attività di lavorazioni	
	di terreni, di conservazione, trasformazione e commercializza-	
	zione di prodotti agricoli e naturali.	
	Tutto quanto sopra anche in forma diretta e/o in appalto o	
	convenzione con enti Pubblici e privati in genere.	
	Le predette attività potranno essere svolte, sia in Italia che	
	all'estero, sia in proprio che per conto terzi.	
	La società potrà assumere e/o conferire mandati, con o senza	
	rappresentanza, con o senza deposito.	

La società potrà inoltre svolgere operazioni ed attività di-
rettamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, non-
ché assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre
società o imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque
connesso al proprio sia direttamente che indirettamente.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel ri-
spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel
rispetto della normativa in tema di attività riservate ad i-
scritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti
e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà compiere
tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie,
mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo am-
ministrativo necessarie o utili, compresa la prestazione di
garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione,
sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in
altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o
connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti
da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto
sociale. In materia di garanzie la cooperativa rientra in
quanto previsto dall'art. 2518 c.c..

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della

9 di 36

lità e sesso, con un minimo di tre, che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto; e le persone giuridiche di qualsiasi natura, ove i soci siano più di tre e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono inoltre essere soci anche coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa e a quanto previsto nell'oggetto sociale.

Art. 9 - Numero e requisiti dei soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2) I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) La quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previ-	
	sto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, con-	
	seguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipare	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	
	le modalità previste dallo statuto o del regolamento. In caso	
	di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministra-	
	tivo può deliberare il provvedimento di esclusione nei con-	

	fronti del socio speciale secondo i termini e le modalità pre-	
	visti dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento.	
	Art. 10 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con rego-	
	lamento che potrà essere approvato dall'assemblea straordina-	
	ria della cooperativa, ovvero con delibera dell'organo ammini-	
	strativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della coo-	
	perativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata:	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse	
	dell'aspirante socio.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato, anche	
	verbalmente, e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve	
	essere motivato e deve essere comunicato agli interessati en-	
	tro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora	

	la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assem-	
	blea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su	
	tale argomento in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il di-	
	ritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto	
	di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori	
	in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Art. 12 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	

	to, dei regolamenti eventualmente approvati e delle delibera-	
	zioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i	
	rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci, il socio ha l'onere di comunicare o-	
	gni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono te-	
	nuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. Il so-	
	cio è tenuto a frequentare la sede della cooperativa ed infor-	
	marsi tramite gli avvisi esposti in bacheca di eventuali comu-	
	nicaZIONI anche relative alla convocazione delle assemblee.	
	Art. 13 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	E' assolutamente vietato ai soci cooperatori cedere le quote	
	da loro possedute se la cessione non è autorizzata dagli ammi-	
	nistratori. Il socio che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione agli amministratori con lettera rac-	
	comandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazio-	
	ne deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. L'eventuale cessione di quota do-	
	vrà avvenire al prezzo con cui la stessa è stata acquistata.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione con le mo-	
	dalità del presente statuto o di legge. In alternativa alla	
	autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio	
	l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la	
	cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da par-	
	te della cooperativa, se previsto dalla legge, o di un terzo	

	che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione	
	ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessio-	
	ne, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa.	
	Art. 14 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori, se previsto dalla legge, possono acquista-	
	re o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il	
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società	
	è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto	
	nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	
	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 15 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle	
	norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili. In particolare sono cause di recesso:	
	- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	- la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società	
	o altro ente;	
	- la cessazione dell'attività della cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere e-	
	sercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli	
	amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupp-	

sti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione con le modalità di legge o del presente Statuto. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1 ottobre.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per il mancato versamento della quote annuali;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislo-

	cazione sul territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	- per mancata ottemperanza alle disposizioni del presente sta-	
	tuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione del rapporto;	
	- per il caso in cui venga a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dal presente statuto o che comun-	
	que svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla	
	cooperativa;	
	- per il caso in cui, nell'esecuzione del proprio lavoro com-	
	metta atti valutabili quale notevole inadempimento degli ob-	
	blighi sociali;	
	- per il caso in cui arrechi, in qualunque modo, gravi danni	
	materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	o dell'oggetto sociale;	
	- per il caso in cui venga condannato con sentenza penale ir-	
	revocabile per reati che importino l'interdizione anche tempo-	
	ranea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le moda-	
	lità ed esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzio-	
	ne del rapporto.	
	- per il caso in cui abbia subito un provvedimento di licen-	
	ziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	

fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito	
dei lavoratori;	
- per il caso in cui nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
subordinato subisca un provvedimento di licenziamento disci-	
plinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
- per il caso in cui il suo rapporto di lavoro non subordinato	
sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
- per il caso in cui venga a trovarsi in una delle situazioni	
di incompatibilità previste dal presente statuto senza la pre-	
vista autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
to.	
L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-	
zione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, le	
cause.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (ses-	
santa) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
raccomandata, Fax, pec o telegramma; può attivare le procedure	
arbitrali di cui all'articolo 46.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in mate-	
ria di esclusione del socio.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 17 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne	
	fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un rap-	
	presentante comune.	
	Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio. Essa comprende:	
	- il valore effettivo della quota.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende an-	
	che il rimborso del soprapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di no-	
	vanta giorni.	
	Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e del suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-	
	za della società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

	Art. 20 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci cooperatori e dai conferimenti dei soci sovventori,	
	costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono	
	indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al	
	limite previsto dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla	
	redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'appro-	
	vazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppu-	
	re entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta al-	
	la redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società.	
	Art. 23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	

alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

alla riserva straordinaria;

alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) In forma liquida;
- b) Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

	Art. 25 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni, ove adotti tale	
	forma. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	attribuiti:	
	- diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	- unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligato-	
	ria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli ammini-	
	stratori e dei componenti l'organo di controllo. Il presente	
	articolo è privo di effetto se la società cooperativa è rego-	
	lata nella forma della società cooperativa a responsabilità	
	limitata.	
	Decisioni dei soci - Assemblea -	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla	
	loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni	

	caso, con metodo assembleare.	
	Art. 27 - Regolamento	
	La cooperativa, con un'assemblea straordinaria, su proposta	
	dell'organo amministrativo può redigere un regolamento interno	
	che stabilisca le modalità di gestione della cooperativa ri-	
	guardanti:	
	- assunzione e inquadramento mano d'opera;	
	- divisione e ripartizione degli appalti;	
	- ripartizione dei ristorni ai soci;	
	- utilizzo di collaboratori esterni;	
	- rimborsi spese amministratori, soci e collaboratori sia in-	
	terni sia esterni;	
	- compensi amministratori e direttori tecnici.	
	Art. 28 - Convocazione	
	L'assemblea viene convocata dagli amministratori mediante av-	
	viso di convocazione esposto nella bacheca della sede sociale	
	almeno quindici giorni prima della data prevista per lo svol-	
	gimento dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contene-	
	re l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo, o dei luoghi, dell'adunanza; esso	
	potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima. Ogni socio è obbli-	
	gato a tenersi informato sulle attività della cooperativa e	
	sulle convocazioni delle assemblee a propria cura. L'assemblea	

	può essere convocata in qualsiasi luogo ricadente all'interno	
	del territorio italiano.	
	L'assemblea deve essere convocata su richiesta dei soci quando	
	ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il	
	30% (trenta per cento) dei voti spettanti ai soci.	
	Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	
	validamente costituita e delibera validamente con le maggio-	
	ranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci,	
	previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società	
	a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica di-	
	sciplina delle società cooperative.	
	Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e	
	nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla delibe-	
	razione che ne determina l'emissione, dal presente statuto. Il	
	diritto di voto è sospeso per i soci che hanno pendenze econo-	
	miche di qualsiasi genere con la cooperativa, e per quelli nei	
	cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusio-	
	ne.	
	Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci, salvo quanto previsto dall'art. 2539 c.c.. La delega de-	

	ve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del	
	rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega;	
	essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio	
	può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	Amministrazione	
	Art. 32 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa sarà amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da tre a undici membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per non oltre 3 (tre) e-	
	sercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Qualora	
	siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di ammini-	
	strazione, la cooperativa deve essere amministrata da un con-	
	siglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti	
	finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di ammini-	
	stratori non superiore ad un terzo del totale. In caso di man-	
	cato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere	
	di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 33 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	

ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da esporre nella bacheca sociale presso la sede della cooperativa almeno cinque giorni prima o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi ove sia nominato collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

	Art. 34 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-	
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386	
	c.c. che volontariamente disciplina la presente società.	
	Art. 35 - Poteri di gestione	
	All'organo di amministrazione nominato competono tutti i pote-	
	ri per la gestione della cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo può nominare, determinandone i poteri,	
	direttori, institori o procuratori per il compimento di deter-	
	minati atti o categorie di atti.	
	Art. 36 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.	
	2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in	
	parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi com-	
	preso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega	
	e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri	
	in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli	
	organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione,	
	almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue con-	
	trollate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un	
	minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del co-	
	mitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o so-	

	stituiti dall'organo di amministrazione. Per la convocazione,	
	la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo	
	valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione;	
	le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti e votanti.	
	Art. 37 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione o agli amministratori delegati,	
	nei limiti della delega conferita, secondo quanto stabilito	
	dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 38 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'organo amministrativo determina il	
	compenso degli amministratori. L'organo amministrativo può an-	
	che accantonare a favore degli amministratori, nelle forme re-	
	putate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto,	
	da liquidarsi alla cessazione del mandato, anche con accanto-	
	namenti previdenziali o assicurativi.	
	Controllo	
	Art. 39 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribui-	
	ti dalla legge. I poteri di cui al presente articolo non spet-	
	tano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimen-	
	ti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	

	Art. 40 - Organi	
	Quando obbligatorio per legge, o per volontà dei soci, la coo-	
	perativa nomina l'organo di controllo, monocratico o collegia-	
	le e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è	
	obbligatoria.	
	I componenti l'organo di controllo restano in carica per il	
	tempo previsto dalla legge.	
	Art. 41 - Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi,	
	soci o non soci; ogni riferimento nel presente statuto è rife-	
	rito anche all'organo di controllo monocratico; solo ove l'or-	
	gano di controllo è collegiale devono inoltre essere nominati	
	due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i	
	criteri indicati dall'art. 2397 c.c.. Il presidente del colle-	
	gio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi	
	spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del	
	collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità in-	
	dicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di	
	amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ri-	
	tardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino il	
	40% (quaranta per cento) del capitale sociale. All'azione di	
	responsabilità nei confronti del collegio sindacale si appli-	
	cano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto	
	relative alla responsabilità degli amministratori. La denuncia	

	di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale	
	con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino il 40%	
	(quaranta per cento) del capitale sociale.	
	In luogo del collegio sindacale, se ne sussistono le condizio-	
	ni di legge, la cooperativa può nominare un sindaco unico. Il	
	sindaco unico ha tutte le funzioni del collegio sindacale.	
	Art. 42 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il colle-	
	gio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal	
	caso deve essere integralmente costituito da revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti presso il registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 43 - Scioglimento e liquidazione	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministra-	
	tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti	
	dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verifi-	

32 di 36

	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Funzionamento Organi	
	Art. 45 - Funzionamento degli organi	
	Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio	

	di presenza va conservato agli atti della cooperativa;	
	c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo re-	
	ale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a	
	cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti possano af-	
	fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Arbitrato	
	Art. 46 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico no-	
	minato dal Presidente del Tribunale competente per territorio	
	secondo la sede sociale.	
	La sede del dell'arbitrato sarà decisa dall'arbitro così nomi-	
	nato.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in	
	via rituale e secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Allegato "A" al Repertorio N. 5654.

Perugia, lì 06.07.2023.